

REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1990

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 ⁽³⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1990 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1222/90 ⁽⁵⁾, ha stabilito in particolare l'elenco dei prodotti ammissibili e i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che a norma dello stesso articolo tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare sepa-

rate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Danimarca, in Francia, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, nel Portogallo.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 287/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 2 luglio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 52.